

## **Circolare del 13/03/2009 n. 8**

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Oggetto:

Profili interpretativi emersi in occasione di incontri con la stampa specializzata

### **IVA**

#### **6.2 Base imponibile delle cessioni di autovetture usate**

D. In caso di cessione dell'autovettura per il cui acquisto l'imposta e' stata detratta per il 40%, la base imponibile e' assunta in misura corrispondente. Quale trattamento si applica sulle rivendite successive?

R. Come illustrato nel quesito precedente, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha:

- modificato la lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1, prevedendo che "l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore...e' ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione." (articolo 1, c. 261, lett. e);
- aggiunto un quarto comma all'articolo 13, il quale prevede che per le cessioni che hanno ad oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione e' stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilita' oggettiva, la base imponibile e' determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni (articolo 1, comma 261, lett. c).

Per effetto del nuovo testo dell'articolo 19-bis1, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, devono intendersi superate le previsioni contenute nell'articolo 30, commi da 4 a 6, della legge n. 388 del 2000, che consentivano l'applicazione del regime speciale del margine anche alle cessioni dei veicoli usati in relazione al cui acquisto il cedente avesse ricevuto una fattura recante l'esposizione dell'IVA addebitata per rivalsa, calcolata su una base imponibile ridotta al 10 per cento (15 per cento in virtu' della legge n. 266 del 2005).

Ai sensi dei commi 4 e 5 del richiamato articolo 30 della legge n. 388 del 2000, per l'acquisizione dei veicoli l'IVA era ammessa in detrazione nei limiti del 10 per cento (divenuto 15 per cento dal 1 gennaio 2006), e l'applicazione del regime del margine previsto dal successivo comma 6 poteva ritenersi conforme alle disposizioni comunitarie proprio in considerazione del fatto che la percentuale di imposta ammessa in detrazione era di ammontare molto ridotto. In tale contesto normativo, infatti, poteva ritenersi sostanzialmente rispettata la condizione che presiede all'applicazione del regime del margine, per cui, in un certo stadio della commercializzazione del bene, l'imposta non e' stata detratta neppure in parte.

Chiarito cio', si fa presente che, ai fini della determinazione della

base imponibile, il quarto comma dell'articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dalla legge n. 244 del 2007, prevede che per le cessioni che hanno ad oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione e' stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilita' oggettiva, la base imponibile e' determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detraibilita'.

Tale criterio di determinazione della base imponibile si applica in relazione a tutte le rivendite poste in essere da soggetti che abbiano esercitato la detrazione nella misura del 40 per cento dell'imposta addebitata in fattura dal cedente.